

Transessualismo: il corpo adeguato alla psiche

di Edoardo Adducci

Newsletter n. 1-2008 dello Studio Adducci and Associates di Roma

La prima volta che ho sentito parlare di transessualismo frequentavo ancora l'università. Era un pomeriggio di ottobre e mi trovavo in una libreria giuridica del centro di Roma a vagare da uno scaffale ad un altro in cerca di un testo extra-universitario in materia di diritto della persona da acquistare ed accompagnare allo studio dell'esame di turno nei momenti di riposo.

Tutto ad un tratto mi capitò sotto mano un testo dalle dimensioni inusuali, diciamo ridotte rispetto ai libri che ero abituato a vedere, che verteva appunto sul transessualismo¹. Acquistai immediatamente detto testo ed uscì dalla libreria, essendo troppa la curiosità, iniziai a dargli uno sguardo prima di tornare a casa. La mia attenzione fu subito catturata dal capitolo V, intitolato "Storie di transessuali", in cui uno degli autori riportava sei esperienze raccontate da transessuali veri.

Tra queste, devo dire tutte davvero toccanti, profonde e così serie, ve ne era una di un individuo che raccontava il suo percorso di transizione da maschio a femmina; tale esperienza attirò la mia attenzione per quello che c'era scritto. Questo individuo rievocò la notte prima di sottoporsi all'intervento chirurgico "demolitivo" che gli avrebbe permesso di diventare donna, la ritualità dei gesti e delle parole dette quella sera, nonché lo stato d'animo in cui versava in quelle faticose ore (e forse di quella parte della sua vita) caratterizzato, da un lato, dall'ansia di quello che di lì a poco avrebbe fatto, dall'altra, della nuova vita che l'aspettava e le si prospettava davanti in un corpo finalmente adeguato alla sua psiche.

Il testo così recitava: "La sera prima dell'intervento mi scoprii il pene e i testicoli e diedi loro il mio congedo definitivo con: Addio bellini, questa è l'ultima notte che trascorreremo insieme – Il giorno dopo diventai Roberta"².

Ritengo che in questa frase c'è tutto quanto connoti, soprattutto dal punto di vista psicologico, un transessuale.

Un transessuale è una persona che sta per intraprendere un viaggio, un viaggio senza ritorno, un viaggio da cui inizia una nuova vita, nuove esperienze, emozioni, incontri e aspettative. Una vita che è nuova perché la si inizia con un corpo che finalmente è in sintonia con la psiche della persona; è un corpo che il transessuale realmente si vuole e si desidera fortemente (in alcuni casi dai primi anni di vita), un corpo che vuole entrare in relazione con altri individui, dando così vita a quell'importante momento di crescita, sviluppo e modellamento della personalità umana riconosciuto anche dalla nostra Carta costituzionale (art. 2), che prima di allora era ovviamente compromesso causa l'isolamento e la ghettizzazione che accompagna la vita di un transessuale nella nostra società.

Da quel momento avanti a me si aprirono nuovi scenari e la curiosità di reperire ulteriori informazioni sul transessualismo mi spinse ad approfondire questa delicata materia, cercando di leggere quanto più possibile tra il materiale giuridico e non reperito.

Così iniziai a documentarmi e scoprii che agli inizi degli anni ottanta il Parlamento italiano, considerando il fenomeno noto nella nostra società con il nome di transessualismo³, aveva licenziato in tempi brevissimi un provvedimento legislativo che veniva a disciplinare – sia pure non facendo espresso richiamo o utilizzando il termine "transessuale"⁴ al suo interno – le modalità per ottenere la rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso, non più soltanto, come ha avuto modo di mettere in evidenza la Corte costituzionale⁵, nel caso di evoluzione naturale di situazioni originariamente non ben definite, ancorché coadiuvate da interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi già esistenti ed a promuoverne il normale sviluppo - così come ritenuto dalla costante giurisprudenza precedentemente formatasi in materia - ma anche nel caso (ed era questa la novità di rilievo della Legge⁶) in cui, sulla base di una dichiarata psicosessualità in contrasto con la presenza di organi dell'altro sesso, si intervenga con operazioni demolitorie e ricostruttive ad alterare gli organi esistenti per conferire al soggetto, la mera apparenza del sesso opposto.

In questo ultimo caso, ho avuto modo di capire che i transiti sono essenzialmente due. Abbiamo un transito da un soggetto maschio a femmina (MtF) ed un transito da un individuo femmina a maschio (FtM). Quello che accade, pertanto, è che con la rettifica di sesso il maschio, a seguito degli interventi demolitivi e ricostruttivi, diventa femmina viceversa la femmina diventa maschio. Pertanto, alla fine del viaggio entrambi gli individui entrano a far parte della categoria di genere opposta a quella originaria (o biologica).

Il transessuale è un individuo che soffre di disturbo alla identità di genere. Questa condizione rientra tra i disturbi mentali del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali e si concreta nel fatto che la persona ha un netto e definitivo rifiuto del proprio sesso o di quello assegnatole al momento della nascita e si identifica o meglio si trova più a suo agio nel sesso opposto al proprio. Si tratta di soggetti diversi⁷ che necessitano di consone forme di tutela.

Proprio in tale ottica si è mosso il nostro Legislatore, dando vita ad un impianto normativo teso ad apprestare una adeguata tutela ai soggetti affetti da sindrome transessuale, consentendo loro - alla fine dell'iter procedurale positivamente conclusosi, che permette (nella maggior parte dei casi) di ricomporre l'equilibrio tra soma e psiche - l'affermazione della personalità e permettendo loro di superare l'isolamento, l'ostilità e l'umiliazione che troppo spesso accompagna il transessuale nella sua esistenza.

La Legge 14 aprile 1982, n. 164 – Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

Il provvedimento legislativo cui ho fatto riferimento è rappresentato dalla Legge 14 aprile 1982, n. 164, contenente le norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso; si tratta di un testo legislativo succinto, infatti è composto da soli sette articoli, che ha necessitato in questo ventennio di una costante opera di integrazione da parte della prassi giurisprudenziale⁸ e che è stato di recente modificato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 [Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile], che all'art. 1 è venuto ad abrogare, tra le altre cose, il riferimento all'art. 454 del Codice civile.

Si tratta di un provvedimento legislativo di grande rilievo che accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato; un concetto secondo cui ai fini della identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti⁹.

Il procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso

Ho così scoperto, anche partecipando attivamente a vari procedimenti, che la procedura di rettificazione di attribuzione di sesso, ideata e disciplinata da questa Legge, si divide in due fasi, fasi che, qui di seguito, sono meglio specificate¹⁰. Preliminarmente, va precisato che l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio. Quanto alle fasi, va detto che la prima, di natura contenziosa, introdotta con ricorso e definita con sentenza, è diretta ad accertare il diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione di un sesso diverso, con conseguente autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo¹¹.

In tale fase, il più delle volte, il Tribunale provvede a nominare un consulente tecnico d'ufficio¹² al quale è demandato il compito di valutare se le condizioni psico-sessuali del ricorrente giustificano la richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso e - in caso di risposta positiva- di indicare quale o quali interventi chirurgici sono da eseguire nel caso di specie.

Interessante riportare, qui di seguito, la motivazione di una recente sentenza resa dal Tribunale di Bari del 8 novembre 2006 con cui il giudice adito, facendo proprie le

conclusioni del CTU, ha autorizzato il ricorrente a sottoporsi ad intervento chirurgico. "L'istruttoria espletata ha evidenziato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il ricorrente è affetto da transessualismo cronico irreversibile, ragionevolmente e clinicamente non suscettibile di regresso a mezzo di alcuna cura medica, né di qualsivoglia trattamento psicoterapeutico.

Nella specie, trattasi, così come accertato, di atteggiamento che risale già agli anni della fanciullezza. Il consulente di ufficio ha illustrato l'atteggiamento del ricorrente che, in quanto transessuale primario (nel senso che non esiste alcun sintomo di patologia mentale), non va in alcun modo confuso con il soggetto omosessuale. Quest'ultimo è vittima di una sorta di deviazione dell'istinto sessuale, decisamente orientato verso soggetti dello stesso sesso. Il transessualismo, viceversa, è l'atteggiamento psicologico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee e per vivere in modo conforme all'altro sesso. Ne consegue che il transessuale rifiuta decisamente il suo sesso e vuole cambiarlo. Egli vive il suo stato considerando l'aspetto esterno del proprio corpo come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato.

Il transessuale, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerato, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo.

Trattandosi, nella specie, di transessuale maschio, il ricorrente si considera femmina a tutti gli effetti, e desidera, ovviamente, avere una vita sessuale come donna eterosessuale.

Tale aspirazione trova concreto ostacolo nei caratteri somatici esterni ed, in particolare, negli organi genitali maschili. Si giustifica ampiamente, in tal modo, la pressante esigenza prospettata dal ricorrente di sottoporsi ad idoneo intervento chirurgico tale da adeguare i suoi caratteri sessuali al modello femminile. Trattasi, sostanzialmente, di un intervento di eliminazione dell'apparato genitale maschile, con successiva ricostruzione ex novo di apparato genitale esterno di fattezze femminili. Siffatto trattamento può ben essere autorizzato, essendo pienamente realizzabile con ragionevole rischio ed accettabile possibilità di successo e consentendo al ricorrente di realizzarsi pienamente, sotto il profilo sia materiale che psicologico".

La seconda fase, che si svolge in camera di consiglio e si conclude anch'essa con sentenza¹³, invece, è tesa ad accertare che sia intervenuta la modificazione autorizzata dal Tribunale (ovverosia l'intervento demolitivo e ricostruttivo eseguito sul ricorrente)¹⁴ e all'attribuzione del sesso diverso risultante mediante ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alla rettificazione¹⁵.

In questa fase, occorre dare risalto al fatto che il Tribunale può autorizzare la richiesta di rettificazione del sesso solo ed esclusivamente dopo aver accertato – per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio- l'intervenuta modificazione anatomica del ricorrente¹⁶.

A questo punto mi sono chiesto cosa sarebbe accaduto nella realtà pratica se un individuo avesse conseguito la modificazione dei propri caratteri sessuali attraverso un intervento chirurgico non autorizzato dal Tribunale e, quindi, con il mancato rispetto delle regole poste dalla Legge n. 164/1982. Le risposte le ho trovate in Tribunale di Milano del 5 ottobre 2000, provvedimento questo intervenuto prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.P.R. n. 396/2000 all'art. 1 della Legge, che rifacendosi ai principi espressi dalla Corte costituzionale, ha ritenuto facilmente superabile il dato strettamente formale contenuto nella Legge, pronunciando la rettificazione di attribuzione di sesso e accogliendo anche la domanda di rettifica del prenome avanzata dal ricorrente¹⁷.

Note

¹ Si tratta del lavoro di M. Fiumanò e A.M. Frascani dal titolo "Trans- Sesso", Roma, 1996.

² M. Fiumanò – A.M. Frascani, Op. cit., pag. 95.

³ Fenomeno ai tempi quantitativamente modesto, ma che le principali legislazioni europee non avevano ommesso di disciplinare con un'apposita legge.

⁴ La Corte costituzionale con sentenza del 24 maggio 1985, n. 161, facendo propria la dottrina medico-legale, viene a definire come transessuale il soggetto che, presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un determinato sesso (genere) sente in modo profondo di appartenere all'altro sesso (genere), del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere

assunto a tutti gli effetti ed a prezzo di qualsiasi sacrificio.

[5](#) In tal senso si esprime la richiamata sentenza della Corte costituzionale del 1985.

[6](#) Novità questa contrastata da Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza del 20 giugno 1983, n. 515 che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di alcuni articoli della nuova normativa con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 della Carta costituzionale.

[7](#) La terminologia è usata da Corte costituzionale sentenza citata.

[8](#) Si pensi, ad esempio, alla necessaria previsione, assolutamente non prevista dalla Legge, di un "periodo di riflessione", periodo in cui l'individuo comprenda veramente se la sua scelta è frutto di una decisione ponderata e ragionata e, quindi definitiva, in quanto tale comportante effetti benefici alla persona affetta da sindrome transessuale, ovvero si tratti di una scelta non ragionata e improvvisata che può solo torcersi contro la persona e avere effetti dannosi sulla stessa. Per un approfondimento sul punto si veda Patti – Will, Mutamento di sesso e tutela della persona, Padova, 1986, pag. 21. A questa manchevolezza o lacuna legislativa ha posto rimedio la giurisprudenza che ha previsto a tal fine prima di pronunciarsi un periodo di prova di almeno un anno.

[9](#) In tal senso si esprime pedissequamente la Corte costituzionale con la richiamata sentenza del 1985.

[10](#) Sul punto si analizzi Tribunale di Pavia del 2 febbraio 2006.

[11](#) è il caso di precisare che prima dell'inizio di questa fase c'è un vero e proprio mondo a parte (a molti sconosciuto) in cui il transessuale deve rivolgersi ad un medico per la diagnosi del disturbo da identità di genere, i rapporti con l'endocrinologo per la terapia ormonale sostitutiva e gli estenuanti e duri i trattamenti estetico- chirurgici soprattutto per il transito da MtF.

[12](#) Si tiene a precisare che le spese processuali e di consulenza tecnica sono ovviamente poste a carico del ricorrente.

[13](#) A norma dell'art. 4 della Legge n. 164/1982 la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.

[14](#) Si tiene a precisare sul punto che secondo la giurisprudenza di merito (in particolare Tribunale di Bologna del 5 agosto 2005 [in Foro italiano, 2006, 12, I, pag. 3542] e Tribunale di Pavia già citato [in Foro italiano, 2006, 5, I, pag. 1596]), ai fini della rettificazione di attribuzione di sesso è sufficiente (nel caso di persona originariamente di sesso maschile) che (i) "la persona si sia sottoposta a trattamento chirurgico consistente nella totale asportazione di entrambi i testicoli, in quanto organi che permettono di generare come uomo, mentre non è necessaria anche l'asportazione del pene, con conseguente formazione degli organi sessuali femminili, ciò anche a salvaguardia del diritto del soggetto alla salute e all'integrità fisica" e che (nel caso di persona originariamente di sesso femminile) (ii) "è sufficiente che la persona si sia sottoposta a trattamento chirurgico consistente nella totale asportazione dell'utero e delle ovaie, oltre che delle ghiandole mammarie, con conseguente preclusione della capacità di procreazione, mentre non è necessaria anche la ricostruzione del pene, con conseguente formazione degli organi sessuali maschili, ciò anche a salvaguardia del diritto del soggetto alla salute e all'integrità fisica".

[15](#) A norma dell'art. 5 della Legge n. 164/1982 le attestazioni di stato civile sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.

[16](#) In tal senso si esprime Tribunale di Venezia del 2 agosto 2000.

[17](#) Per un rigetto della domanda si veda però Tribunale di Brescia del 15 ottobre 2004.

Il transessualismo dieci anni dopo

(Parte II)

Da quell'episodio della libreria giuridica sono ormai passati dieci anni. In questo periodo di tempo molteplici sono state le novità che hanno interessato il tema del transessualismo sia a livello nazionale, che sovranazionale (in particolar modo quello europeo). Novità di cui è bene dare conto per comprendere al meglio l'evoluzione di cui è stato protagonista il fenomeno del transessualismo nel nostro paese.

Nel 1996 è intervenuta una pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee che ha statuito su una questione portata alla sua attenzione in merito alla licenziabilità di un transessuale per motivi attinenti al cambio di sesso. In particolare, la Corte di giustizia ha rilevato che "in considerazione dello scopo della direttiva del Consiglio n. 76/207/CE del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro, l'art. 5, n. 1 di tale direttiva, osta al licenziamento di un transessuale per motivi connessi al suo mutamento di sesso".

Nel corso del 2000 un importante principio (dagli indubbi risvolti pratici) è stato pronunciato dalla nostra giurisprudenza di merito; più segnatamente, il Tribunale di Milano con pronuncia del 17 luglio 2000, resa in caso in cui era ricorrente un cittadino non italiano, ha avuto modo di affermare che la rettificazione di attribuzione di sesso

può essere disposta anche nei confronti di un cittadino straniero.

Il 2003 è, poi l'anno in cui sono intervenute le pronunce rese dalla Corte europea dei diritti umani nei noti casi Goodwin c/ Regno Unito e Van Kuch c/ Germania in cui è stato riconosciuta l'esistenza di un diritto fondamentale all'identità di genere sulla base degli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, in relazione al quale il riconoscimento giuridico dell'identità di genere non deve necessariamente dipendere dall'intervento chirurgico di riattribuzione dei genitali.

Conseguenza di tali sentenze, soprattutto quella resa nel caso Goodwin, è stata nel corso del 2004 l'introduzione nell'ordinamento giuridico del Regno Unito del cd. Gender Recognition Act, corpo di norme questo secondo il quale la rettificazione del certificato di nascita ed il cambio del nome sono effettuati indipendentemente dall'intervento chirurgico. Va subito anticipato che tali pronunce avranno un peso ed un riverbero essenziale negli anni a venire soprattutto sulla legislazione di alcuni Stati europei, tra i quali quella spagnola che nel marzo del 2007, ha approvato una legge che è animata dal principio sopra esposto. Anche nel nostro paese dette pronunce hanno spiegato i loro effetti confluiti nel corso del 2006 nella presentazione in Parlamento di alcuni progetti di legge che tendono alla introduzione anche nel nostro paese di codesto riconoscimento (si veda oltre). Affermazione di un diritto che, si legge nella proposta parlamentare, "è riconosciuto sin dal 1980 dalla legge tedesca sul transessualismo, ed è stato progressivamente introdotto in numerosi stati europei, in numerosi stati degli Stati Uniti, in Canada, Australia e altri paesi del mondo".

Nel corso del 2004 la Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 9471 ha accolto il ricorso presentato da un soggetto che era stato ricoverato presso una USLL per essere sottoposto ad un intervento chirurgico di cambiamento di sesso attraverso l'asportazione degli organi genitali e la contestuale creazione di un organo femminile artificiale ed il cui intervento venne eseguito non correttamente, avendo il chirurgo realizzato una vagina di profondità insufficiente, onde l'impossibilità di poter intrattenere normali rapporti sessuali per il ricorrente.

Il giudice di prime cure aveva liquidato in favore del danneggiato un risarcimento in via equitativa pari a duecentomilioni del vecchio conio. In tale occasione la Corte di cassazione ha rinviato, sulla base dei principi enunciati in sentenza, alla Corte di appello di Perugia la riforma della sentenza di appello, sentenza questa che aveva ribaltato il giudizio reso dal giudice di prime cure, non riconoscendo alcun diritto al risarcimento in favore della vittima danneggiata dall'intervento chirurgico a cui si era sottoposto il ricorrente.

Nel corso del 2005 è, poi intervenuta una rilevante statuizione resa dal Tribunale di Velletri (pronuncia del 2 novembre 2005) in un caso in cui un transessuale, che era già stato autorizzato ed aveva eseguito radicalmente gli interventi demolitivi e rettificato il proprio sesso presso il registro dello Stato civile, chiedeva l'autorizzazione a quel Tribunale di "tornare indietro", non avendo avuto alcun sollievo e giovamento psicologico dalla intervenuta rettificazione.

Secondo detto Tribunale "al transessuale che, dopo aver ritualmente chiesto ed ottenuto, previo radicale e demolitore intervento medico-chirurgico e plastico, di rettificare il proprio sesso da maschile in femminile, voglia tornare al primitivo sesso maschile (senza, peraltro, sottoporsi ad alcun intervento medico, non avendo avuto alcun sollievo di ordine psicologico ed esistenziale dalla prima rettificazione), va negata la richiesta autorizzazione giudiziale, ritenuto che il ricorrente ha ormai acquisito la, pur sofferta, consapevolezza che la propria ambiguità non risiede tanto nel proprio apparato sessuale, quanto, soprattutto, nel proprio vissuto esistenziale e psicologico, e ritenuto, altresì, che ogni ulteriore intervento chirurgico e plastico avrebbe possibilità quasi nulle di successo.

Entrando più nello specifico, va detto che nel nostro paese si frappongono in giurisprudenza due orientamenti; il primo orientamento di carattere restrittivo, che autorizza alla rettificazione di attribuzione di sesso esclusivamente l'individuo che si sia sottoposto ad intervento chirurgico (salvo rari ed eccezionali casi), il secondo di natura più permissiva, che invece non ritiene necessario l'intervento chirurgico al fine della rettificazione di attribuzione di sesso nei registri dello Stato civile.

Esemplificazioni del primo orientamento possono essere rintracciate in una pronuncia del Tribunale di Venezia del 2 agosto 2000 secondo cui "il giudice non può autorizzare la richiesta di rettificazione se non dopo aver accertato l'avvenuta modificazione della

struttura anatomica del soggetto sia che essa sia stata raggiunta per le vie rituali, sia che essa sia il frutto di una naturale". evoluzione (Il Sole 24 Ore, Mass. Giurispr. Lex 24). Esempificazioni del secondo orientamento si rinvengono in una decisione resa dal Tribunale di Roma in data 18 ottobre 1997 secondo cui "ritenuto che, in caso di transessualismo accertato, il trattamento medico - chirurgico previsto dalla Legge n. 164 del 1982 è necessario non quando abbia a riguardare la rappresentazione estetica dei caratteri e peculiarità sessuali, una volta che questi si siano modificati (a seguito di pregresso intervento) pur necessitando di un intervento finale e conclusivo, ma quando sia indispensabile per assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, vale a dire allorché la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini nell'interessato un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, la rettificazione dell'atto di nascita, ex Legge n. 164 del 1982 cit., può disporsi anche senza che sia intervenuto preventivamente un trattamento medico - chirurgico autorizzato, trattamento che non è in sé indispensabile ai fini della rettificazione, dovendo essere disposto solo quando appaia, "ut supra", necessario".

Facendo leva su questo secondo orientamento, unitamente alle naturali evoluzioni che si sono avute con il tempo in tema di transessualismo (e, in particolare di transgenderismo, ovvero sia di quel movimento che contesta non solo la dicotomia maschio- femmina, ma anche la circostanza che l'identità di genere di una persona debba necessariamente combaciare con il sesso biologico e che il tutto debba restare imm modificabile da parte dell'uomo) e nella ricerca scientifica, nel corso del 2006 i deputati della Rosa del pugno hanno presentato in Parlamento, come già sopra anticipato, una proposta di legge avente ad oggetto la modifica dell'art. 3 della Legge n. 164/1982 e dell'art. 89 del D.P.R. n. 396/2000.

Si legge in tale documento come sia stato "dimostrato che l'equilibrio psico-fisico della persona transessuale non implica necessariamente l'adeguamento chirurgico dei genitali, che al contrario spesso viene forzato dalla necessità di "regolarizzare" una situazione intermedia nella quale la persona transessuale è soggetta a stigmatizzazione sociale, discriminazione, privazione dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla riservatezza dei dati personali sensibili, quali quelli relativi alla salute ed alla vita sessuale. L'intervento chirurgico diviene in altri termini per alcune persone un "intervento forzato" in assenza del quale la persona è privata della dignità e dei diritti di cittadinanza, costretta ad una "esistenza legale" che non corrisponde all'identità, all'aspetto esteriore ed al ruolo sociale che la stessa persona viene ad assumere. L'intervento chirurgico diventa in altre parole un modo per vedere sanzionata dalla legge l'identità stessa della persona. Anche nel caso di coloro che intendono completare la transizione con l'intervento chirurgico, i tempi fisiologici della transizione stessa, che richiede un percorso psicologico e di terapia ormonale, uniti alle carenze del sistema sanitario nazionale, fanno sì che la persona si trovi per diversi anni in un limbo giuridico che soltanto l'intervento chirurgico finale può sanare". Non meno importante, secondo tale proposta, il ruolo giocato dalle già richiamate pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo del 2003 che hanno progressivamente riconosciuto, come sopra anticipato, "l'esistenza di un diritto fondamentale all'identità di genere sulla base degli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, in relazione al quale il riconoscimento giuridico dell'identità di genere non deve necessariamente dipendere dall'intervento chirurgico di riattribuzione dei genitali". Ne consegue la necessità di un intervento legislativo animato dal principio "secondo cui la rettificazione degli atti dello stato civile ed il cambio di nome devono essere effettuati indipendentemente dall'intervento chirurgico di riattribuzione dei genitali", con la conseguente modifica dell'art. 2 della Legge n. 164/1982 che consentirebbe alla "persona transessuale o transgender di modificare anche soltanto il prenome sulla base del procedimento per la modificazione del nome previsto dagli articoli 89 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396".

Sempre nel corso dello stesso anno la Corte europea dei diritti dell'uomo con pronuncia del 23 maggio 2006 ha ritenuto violare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il comportamento di quello Stato che nega il beneficio di una pensione di vecchiaia ad una persona passata dal sesso maschile al sesso femminile per il motivo che essa non ha raggiunto i 65 anni di età, quando invece questa stessa persona avrebbe avuto diritto a detta pensione all'età di 60 anni se fosse

stata considerata una donna in base al diritto nazionale.

Agli inizi del 2007 una rilevante innovazione legislativa è intervenuta in Spagna con la approvazione da parte del legislatore di una legge che fa proprio il principio secondo cui il "riconoscimento giuridico dell'identità di genere non deve necessariamente dipendere dall'intervento chirurgico di riattribuzione dei genitali". Ultimo atto (ovviamente al momento in cui si scrive) si è avuto nel corso del 2007 con la presentazione alla Camera dei deputati della proposta di legge n. 2733 relativa alle norme in materia di diritti e libertà delle persone transgenere.

Si legge in tale progetto come sia "di tutta evidenza, infatti, che per le persone transgenere - e, nel periodo di transizione, per le persone transessuali - ad esempio, la divergenza tra l'aspetto esteriore e il sesso psicologico, da un lato, e il nome e il sesso anagrafico, dall'altro, usualmente costituisce motivo di grave disagio psicologico. Nonostante, quindi, l'ordinamento italiano sia stato uno dei primi in Europa a introdurre una disciplina sul cambiamento di sesso, la disciplina prevista dalla citata legge n. 164 del 1982 e, in generale, lo stesso ordinamento, non offrono adeguate soluzioni in relazione al cambiamento del nome."

Il progetto di legge è corposo e viene a disciplinare alcuni momenti topici della vita di un transessuale (in particolare nella fase di transizione da MtF o FtM) o transgender al fine di fornire una adeguata soluzione al problema del cambiamento del nome appena indicato, onde far venir meno il disagio psicologico in cui verrebbe a versare la persona transessuale o transgender nella fase di transizione o nel corso della sua vita di tutti i giorni (si pensi, per un attimo, al controllo dei documenti di riconoscimento da parte delle forze dell'ordine durante un controllo di polizia). Stante la recente caduta del Governo e il conseguente scioglimento delle Camere si dovrà attendere la prossima legislatura per vedere come la classe politica si porrà avanti alle questioni poc'anzi prospettate.